

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

## **Cessazione della materia del contendere per morte: solamente quando la posizione giuridica è personalissima ed intrasmissibile**

di **Manuela RINALDI**

### **Cassazione civile, sez. III, 14 gennaio 2014 n. 536**

#### **Massima**

*La cessazione della materia del contendere ha quale presupposto che siano accaduti dei fatti, nel corso del giudizio, tali da portare al venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti del processo; in modo da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla pronuncia di merito originariamente richiesta.*

*L'evento morte, ove risultante nel corso del giudizio, può assumere rilevanza in relazione alla particolare res litigiosa nel caso in cui la posizione giuridica fatta valere in giudizio venga ad essere configurata per sua natura personalissima ed intrasmissibile, in modo da estinguersi con la scomparsa del suo titolare.*

#### **Commento**

Anzitutto occorre fare una distinzione, nell'ambito in cui trattiamo, in quanto, mentre nel processo amministrativo e in quello tributario l'istituto della cessazione della materia del contendere ha un appiglio normativo<sup>1</sup>, per quanto

---

<sup>1</sup> I riferimenti normativi sono: articolo 34, comma 5, del codice del processo amministrativo,

riguarda l'ambito civilistico si tratta, più che altro, di un istituto di creazione giurisprudenziale, finalizzato alla dichiarazione, con sentenza, di eventi che rappresentano il riflesso processuale del venir meno della ragione d'essere sostanziale della lite.

Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza, infatti, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso<sup>2</sup>.

La cessazione della materia del contendere si verifica nel momento in cui, durante un procedimento giurisdizionale, intervenga un atto oppure un fatto che comporta, appunto, il venir meno della ragione d'essere stessa del processo. Ciò può avvenire per motivi oggettivi<sup>3</sup> o anche soggettivi<sup>4</sup>.

Recente giurisprudenza ha precisato che la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce nel contenzioso ordinario dinanzi al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio oppure su istanza di parte, ogni volta che non si possa dar luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso<sup>5</sup>.

La sopra menzionata decisione del 2013 è conforme, inoltre, ad altre svariate sentenze della Cassazione<sup>6</sup>.

Altra pronuncia della Cassazione (n. 24738/2013) ha stabilito che sussistono i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nell'ipotesi in cui "le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice".

La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti siano concordi nell'abbandonare il giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice, non essendo sufficiente il mero sgravio della cartella di

---

Decreto Legislativo 104/2010, e articolo 46 del Decreto Legislativo 546/1992

<sup>2</sup> Cfr. sul punto Cass. civ. 24 gennaio 2003 n. 1089; nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento ad una domanda di condono previdenziale con clausola di riserva sostituita da successiva domanda di condono priva di detta clausola, aveva ritenuto inequivocabilmente rinunciata la clausola non riprodotta e, a seguito dell'accettazione da parte dell'Istituto previdenziale di tale seconda domanda di condono, cessata la materia del contendere in ordine al giudizio di accertamento negativo della pretesa fatta valere dall'Istituto previdenziale

<sup>3</sup> Quale potrebbe, ad esempio, essere la morte di uno dei coniugi nel procedimento di separazione

<sup>4</sup> Un motivo potrebbe essere la rinuncia all'azione da parte dell'attore del processo.

<sup>5</sup> Cfr. sul punto Trib. Torino, sez. III civile, 10 maggio 2013 n. 3165

<sup>6</sup> Cass. civile, sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18195; Cass. civile, sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17896; Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2012, n. 2155; Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650) espresse in materia cessazione del contendere anche relazione alla compensazione delle spese processuali (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962 in Giust. civ. Mass. 2005, f. 6; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734 in Giust. civ. Mass. 1998, 789

pagamento – disposto dall'Amministrazione finanziaria in seguito a sentenza a sé sfavorevole - non recepito in un atto congiunto dell'amministrazione e del contribuente.

Può solo restare un contrasto sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta "soccombenza virtuale", in base al quale deve deliberare il possibile esito del giudizio che vi sarebbe stato se non fosse intervenuto l'evento che ha dato luogo alla cessazione della materia del contendere.

Quando, invece, la sopravvenienza di un fatto che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere sia provata da una sola parte, la sua valutazione in giudizio non può condurre alla pronuncia di cessazione del contenzioso, ma piuttosto alla dichiarazione di mancanza dell'interesse ad agire del contribuente perché è avvenuto l'annullamento della pretesa erariale, oppure alla pronuncia di infondatezza della causa nel merito.

Nella decisione che qui si commenta **del 14 gennaio 2014, n. 536**, i giudici della Corte di Cassazione hanno precisato che la cessazione postula che siano avvenuti dei fatti, nel corso del giudizio, che hanno determinato il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti che abbiano di fatto reso incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla pronuncia di merito originariamente richiesta.

Nello specifico l'evento morte, ove risultante nel corso del giudizio, può assumere rilevanza in relazione alla particolare res litigiosa nel caso in cui la posizione giuridica fatta valere in giudizio venga ad essere configurata per sua natura personalissima ed intrasmissibile, in modo da estinguersi con la scomparsa del suo titolare<sup>7</sup>.

In tali ipotesi l'evento morte porta al venir meno dello stesso oggetto della contesa, con la conseguente sopravvenuta cessazione della materia del contendere, importando anche la caducazione di ogni pronuncia emanata nei precedenti gradi di giudizio, che non sia passata in cosa giudicata<sup>8</sup>.

Si legge nella decisione in commento che, nel caso di specie la materia del contendere era costituita dall'accertamento della sussistenza o meno in capo al coniuge del diritto di abitazione nella casa (già) coniugale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 540 c.c., comma secondo, opponibile alla curatela fallimentare ed ai successivi aventi causa da questi.

Testualmente la Cassazione precisa che *"trattandosi di un diritto che ove esistente si è estinto con la morte dell'unica possibile titolare, occorre dare atto che è sopravvenuta la cessazione della materia del contendere, in quanto una eventuale pronuncia nel merito sarebbe inutile e le parti hanno chiaramente indicato di non avervi interesse.*

*Infatti, la cessazione della materia del contendere postula che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla pronuncia di merito originariamente richiesta".*

---

<sup>7</sup> Cfr. Cass. civ. n. 6588/2003

<sup>8</sup> Si veda anche Cass. civ. n. 13109/2012